

2001

## Polizza RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

PARTE B

1 003 00000 00135460400

AGENZIA <b>MILANO</b>										NUMERO ARCHIVIO 135460400	
COD. AG	COD. SUBAG	RAMO	NUMERO POLIZZA	N. ARCH. AG	PRODOTTO	CLASSE	ESERCIZIO	R. PR.	GRUPPI	D.P.	INDICE (TIPO E NUMERO)
1/39347	140	65	165092855		2001		2018	1	0	0	
EFFETTO POLIZZA		SCADENZA POLIZZA		SCADENZA PRIMA RATA		CODICE RATEAZIONE		ANNUALE		DATA EMISSIONE	
31/12/2018		31/12/2019		31/12/2019		1				28/12/2018	
CONVENZIONE			COD. CONV.	PRODUTTORE	ZONA	CODICI TIPO CLIENTE			CODICE PAG.		
						91600			921		
CONTRAENTE / ASSICURATO										CODICE FISCALE / PARTITA IVA	
F.I.T.D.S. - VIA REPUBBLICA, 197 - 25068 SAREZZO BS										01712400983	

### PREMI

PREMIO NETTO	5.974,92	ACCESSORI	896,24	PREMIO TASSABILE	6.871,16	TASSE	1.528,84	TOTALE PREMIO PRIMA RATA	8.400,00	PROV. RISCHIO	BS
PREMIO NETTO	5.974,96	ACCESSORI	896,24	PREMIO TASSABILE	6.871,20	TASSE	1.528,84	TOTALE PREMIO RATE SUCCESSIVE	8.400,04	COMBINAZIONE	
COASSICURAZIONE DELEGA	QUOTA UnipolSai Assicurazioni	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %	CODICE	QUOTA %
UnipolSai Assicurazioni divisione Unipol	80,000	399	20,000								
DELEGA ALTRUI	DELEGATARIA	COD. DELEG.		NUMERO POLIZZA DELEGATARIA							

LA PRESENTE POLIZZA, DENOMINATA "PARTE B", È INTEGRATA:

- DALLE ALLEGATE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE SPECIFICAMENTE PATTUITE
- DAGLI ALLEGATI DI NUMERO \_\_\_\_\_ PAGINE

### DESCRIZIONE DEL RISCHIO

VEDI TESTO ALLEGATO

### GARANZIE PRESTATE (QUELLE PER LE QUALI SONO INDICATI I MASSIMALI) - MASSIMALI ASSICURATI - FRANCHIGIE

		CODICE RISCHIO	23112
1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI		PER SINISTRO	1.000.000,00
IMPORTO FRANCHIGIA PER OGNI SINISTRO (ART. 20 DELLE NORME DI POLIZZA)	250,00	PREMIO ANNUO	6.871,20
		PER PERSONA	1.000.000,00
		PER DANNI A COSE	1.000.000,00
2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO		PER SINISTRO	
		PREMIO ANNUO	
		PER PERSONA	
PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO			
VALORE FABBRICATO	SUPERFICIE	NUMERO	2.400
		PREVENTIVO RETRIBUZIONI	
		PREVENTIVO FATTURATO	

TOTALE PREMIO ANNUO TASSABILE

6.871,20

### ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Premio provvisorio anticipato, calcolato sul preventivo numero di partecipanti all'attività descritta in polizza o sul numero di altri elementi di rischio sopra indicati. Tale importo deve intendersi quale premio minimo annuo. La polizza è soggetta a regolazione del premio (vedere articolo 18 delle norme di polizza).

### INFORMATIVA HOME INSURANCE

Ai sensi del Provvedimento IVASS n. 7/2013, a partire dal 7 marzo 2014, nella *home page* del sito internet della Società [www.unipolsai.it](http://www.unipolsai.it) è disponibile un'apposita Area Riservata, a cui i Contraenti possono accedere per consultare *on line* la propria posizione contrattuale, riferita alla data di aggiornamento specificata.

Le credenziali personali identificative necessarie per l'accesso sono rilasciate ai Contraenti mediante processo di "auto registrazione" *on line* disponibile nell'Area stessa.

Ai sensi dell'articolo 38 ter del Provvedimento non vi è l'obbligo di attivare le aree riservate per determinate tipologie di polizze relative a rischi particolari.

## DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara:

- ✓ di aver ricevuto dall'Intermediario assicurativo o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione della presente Polizza i documenti precontrattuali sugli obblighi di comportamento dell'intermediario e sui dati essenziali del medesimo e della sua attività, nonché le informazioni in materia di conflitti di interesse, previsti dall'art. 56 del Reg. IVASS n. 40 del 2/8/2018;
- ✓ di avere ricevuto ed esaminato, prima della sottoscrizione del presente contratto, il Fascicolo Informativo edizione comprensivo di Nota Informativa e Glossario, Condizioni di Assicurazione, Informativa privacy;
- ✓ di avere ricevuto l'informativa sul trattamento dei dati personali, anche nell'interesse degli altri eventuali soggetti interessati indicati nel contratto, e di acconsentire al trattamento delle categorie particolari dei propri dati personali (in particolare, sulla salute), ove necessari per il perseguimento delle finalità indicate nell'informativa
- ✓ di impegnarsi a consegnare l'informativa sul trattamento dei dati personali agli altri soggetti interessati indicati nel contratto
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo modello edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte, indicate nel frontespizio, nonché le eventuali integrazioni contenute nell'ALLEGATO di POLIZZA, oggetto di trattativa individuale, che in caso di discordanza prevalgono sulle Condizioni di Assicurazione prestampate.
- ✓ di conoscere e di approvare le Condizioni di Assicurazione del presente contratto, riportate nel Fascicolo Informativo edizione, incluse le condizioni particolari effettivamente prescelte.

**Avvertenza: si invita il Contraente a rileggere con attenzione le proprie dichiarazioni, in quanto se non veritiere, inesatte o reticenti possono compromettere il diritto alla prestazione**

Il Contraente si impegna ad informare l'Assicurato, se diverso dalla sua persona, degli obblighi a carico di quest'ultimo.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Polizza emessa il 28/12/2018

Il premio della rata alla firma è stato pagato il 31/12/2018

I mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Periodicità del premio: le rate successive alla prima avranno cadenza annuale

L'Agente o l'Incaricato

**Unipol**  
GRUPPO

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7095584 - Capitale sociale iv. Euro 2.031.456.338,00  
Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 00918570012 - R.E.A. 511469 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 045  
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it

2001

1 003 00000 00135460400

## Allegato a polizza

**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

**Contraente/Assicurato** F.I.T.D.S.  
**Domicilio** VIA REPUBBLICA, 197 - 25068 SAREZZO - BS  
**Codice Fiscale** 01712400983

**INTEGRAZIONI E/O MODIFICHE AI CONTENUTI DI POLIZZA****ASSICURAZIONE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO F.I.T.D.S. - PER LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO I DIPENDENTI**  
**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si intendono:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova il contratto di assicurazione;
- per "Contraente": FEDERAZIONE ITALIANA TIRO DINAMICO SPORTIVO F.I.T.D.S., di seguito indicata anche come Federazione;
- per "Assicurato": il soggetto nel cui interesse è stipulata la polizza;
- per "Società": UnipolSai Assicurazioni s.p.a.;
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
- per "Scoperto": percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per "Franchigia": parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato;

- per "Dipendenti": le persone iscritte, al momento del verificarsi del sinistro, nel libro paga tenuto dall'Assicurato a norma di legge;
- per "Ausiliari": tutte le persone con incarico di sovrintendere, controllare, assistere e organizzare l'attività per la quale è prestata l'assicurazione, quali allenatori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori, responsabili di attività e servizi e tutti i componenti lo staff dirigenziale e amministrativo, compresi componenti di Commissioni Federali ed Organi Statutari, Centrali e Periferici;
- per "Organi Statutari Federali": tutti quegli organismi statutariamente preposti allo svolgimento di funzioni ed attività di una Federazione (Consiglio Federale, Comitati Regionali e Provinciali, Collegio dei Revisori dei Conti, Commissioni etc.).

**DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO**

L'assicurazione si intende prestata a favore del Contraente in relazione ai rischi derivanti:

- dallo svolgimento delle varie attività istituzionalmente e statutariamente demandate alla Federazione sportiva Contraente/Assicurata e relative alla amministrazione, promozione, organizzazione, gestione e controllo delle attività federali, esercitate sia a livello pratico ed esecutivo, sia a livello formativo e promozionale, e più precisamente:
  - attività di gestione amministrativa federale;
  - campionati, tornei, manifestazioni in genere;
  - attività delle rappresentative nazionali;
  - attività arbitrale;
  - attività delle società, comunque organizzate dalla federazione nazionale;
- committenza dei lavori di progettazione, costruzione, manutenzione, ristrutturazione, verifica, collaudo di impianti sportivi ed immobili ad uso attività;

2001

**Allegato a polizza****RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

- corsi, stage, conferenze, convegni;
- iniziative pubblicitarie e promozionali;
- attività di propaganda.
- dalla proprietà e/o dalla conduzione di fabbricati ed aree ad essi pertinenti, di altre aree (strade, marciapiedi, ecc.), di macchinari impianti ed attrezzature, il tutto purché tali cose siano beni strumentali utilizzati per lo svolgimento dell'attività sopra descritta;
- dalla proprietà, custodia installazione e manutenzione di insegne, cartelli, striscioni;
- da servizio di pulizia e vigilanza, attività dopolavoristiche e ricreative e gestione del CRAL aziendale, operazioni di rifornimento e consegna, esercizio di mense e spacci aziendali compresa la proprietà e/o gestione di distributori automatici di bevande e simili, organizzazione e partecipazione a manifestazioni sportive e non (convegni, esposizioni, meeting congressi ecc.) compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, meeting point;
- da servizi d'ordine, di mascheraggio, di biglietteria, di vigilanza, di pronto intervento e pronto soccorso, in occasione di manifestazioni ed incontri sportivi, compresi i danni derivanti dalla omessa o tardiva richiesta della Forza Pubblica alle Autorità competenti, sempreché lo svolgimento della manifestazione fosse comunque segnalato alle Autorità competenti e dalle stesse autorizzato;
- esecuzione di lavori ed attività complementari e/o accessori necessari e previsti per lo svolgimento delle attività assicurate;
- dal servizio di infermeria e pronto soccorso, compresa le attività svolte dal personale medico e parasanitario;

**MASSIMALI**

L'Assicurazione si intende prestata sino alla concorrenza dei seguenti massimali, fermi comunque i limiti di indennizzo previsti in polizza:

**GARANZIA R.C.T. (art. 13 lett. a)**

Massimale € 1.000.000 per sinistro, col limite di  
€ 1.000.000 per ogni persona, e di  
€ 1.000.000 per danni a cose

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.).

**Art. 2 Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro,

l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.).

**Art. 3 Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 75° giorno successivo

a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società

al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, esclusa comunque la copertura di eventuali sinistri verificatisi

durante la sospensione della copertura assicurativa.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo durata temporanea inferiore, ed è interamente dovuto

**Allegato a polizza****RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

anche se ne sia stato concesso il frazionamento in piu rate.

**Art. 4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

**Art. 6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, l'Assicuratore deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro cinque giorni

da quando ne ha avuto conoscenza.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha avuto

luogo l'inchiesta penale a norma della legge infortuni o per i quali il prestatore di lavoro ha presentato richiesta di risarcimento danni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 cod. civ.).

**Art. 8 Disdetta in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

In tale caso essa, entro trenta giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro, o qualunque altro atto della Società, non potranno essere interpretati come rinuncia

della Società stessa ad avvalersi della facoltà di recesso.

**Art. 11 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 12 Foro competente**

Foro competente, a scelta della parte attrice, e esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 13 Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE****Art. 14 Oggetto dell'assicurazione****a) Assicurazione della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)**

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge,

a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose,

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'attività descritta in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente per fatto colposo e/o doloso di persone delle quali o con le quali debba

rispondere in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarata, compresi:

- tutti gli affiliati e quindi per fatto dei dirigenti, dipendenti, ausiliari, atleti e comunque di tutti gli associati e/o iscritti in genere ed a qualsiasi titolo ai predetti affiliati;
- i soggetti, non in rapporto di dipendenza con la Federazione né ricomprendibili nella definizione di Ausiliari, di cui la Federazione stessa si avvalga sia nella realizzazione delle attività oggetto della garanzia, sia per soddisfare proprie esigenze gestionali interne, quali pulizia, vigilanza, ristoro e spaccio, rifornimento e consegna etc.

**b) Assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico.**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) per gli infortuni

2001

Allegato a polizza

**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	I/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

(escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (parasubordinati) nonché il rischio in itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n° 38 del 23/2/2000.

La Società quindi si obbliga a rifondere all'Assicurato le somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importi richiesti a titolo di maggior danno dall'infortunato e/o dagli aventi diritto sempreché sia stata esperita l'azione di regresso dall'I.N.A.I.L. e quest'ultima sia riferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del codice civile nonché del D.Lgs. 626 del 19/9/1994 (e successive modifiche ed integrazioni) a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124, così come modificato dal D. Lgs. 38/2000, cagionati alle persone di cui al precedente comma b1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente (escluse le malattie professionali). Tale garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di Euro 2500,00 per ogni persona infortunata.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.

L'assicurazione di responsabilità civile verso i dipendenti soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la propria validità anche nel caso di mancata assicurazione presso l'I.N.A.I.L. di personale quando ciò derivi da inesatta o erronea interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.

b.4) assicurazione della responsabilità civile verso dipendenti non soggetti all'assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (morte o lesioni personali), escluse le malattie professionali, involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio, e ciò sempreché sia operante la garanzia R.C.O. e nell'ambito dei massimali ivi previsti.

**Art. 15 Validità territoriale**

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengono nel territorio di tutti i paesi europei.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

**Art. 16 Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

a) il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;

1. i dipendenti dell'Assicurato, gli ausiliari, le persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, nonché tutti coloro che subiscano il danno in occasione della loro partecipazione a qualunque titolo alle attività assicurate.

2. il Contraente della presente polizza

**Art. 17 Rischi esclusi dall'assicurazione**

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. "committenza auto";

b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;

c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo, salvo quanto diversamente previsto in polizza; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

d) da furto;

e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute; salvo quanto diversamente previsto in polizza;

f) a cose che l'Assicurato o i suoi dipendenti detengano a qualsiasi titolo e a quelle comunque trasportate, sollevate, caricate, scaricate o movimentate, salvo quanto diversamente previsto in polizza;

g) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali o con le quali si eseguono i lavori, nonché i danni a fabbricati e/o cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;

h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi;

i) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.). La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

j) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

**Allegato a polizza**  
**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**  
**rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole**

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

k) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

l) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

m) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio; La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;

**Art. 18 Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

**Art. 19 Pluralità di assicurati**

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

**CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE - ESTENSIONI DI GARANZIA**

**Responsabilità Civile personale di altri soggetti**

Sono designati come assicurati, alle condizioni coi limiti ed entro i massimali pattuiti per la R.C.T., i soggetti sotto individuati mentre svolgono le attività descritte in polizza:

- tutti i dipendenti della Federazione stessa e dei propri organi centrali e periferici, nonché degli Ausiliari di cui questa si possa servire nella svolgimento delle proprie attività;
- i titolari di cariche elettive federali, centrali e periferiche, nello svolgimento degli incarichi e delle funzioni svolti per conto della FITDS;
- gli arbitri, gli ufficiali di campo, i giudici e gli osservatori federali, per fatti accidentali verificatisi nell'ambito delle loro funzioni di arbitri, o di ufficiali di campo;
- i medici federali, esclusivamente quando esercitano la loro professione per conto della FITDS, come normato da specifica clausola;
- gli atleti componenti le Rappresentative Nazionali, per fatti verificatisi nell'ambito della loro attività per conto della Federazione; si precisa che gli atleti sono considerati terzi tra loro, limitatamente alla morte e alle lesioni gravi o gravissime così come regolamentato dal art. 583 c.p.
- i Presidenti e/o legali rappresentanti di Società Sportive in relazione alle attività federali della cui programmazione, organizzazione e/o gestione siano stati direttamente ed ufficialmente incaricati dalla Federazione stessa (es. Campionati, Tornei, attività formative e promozionali, ecc.).

Relativamente a tutti i dipendenti, i componenti di organi Statutari, Centrali e Periferici, gli arbitri, gli ufficiali di campo, i giudici e gli osservatori federali, gli atleti e i componenti lo staff tecnico delle rappresentative nazionali l'assicurazione è estesa anche ai danni verificatisi nell'ambito della vita privata e di relazione, purché inerenti al periodo di trasferta e/o missione (viaggio e permanenza) per incarichi specificatamente previsti e/o autorizzati dalla Federazione.

In quest'ultima fattispecie non sono considerati terzi, oltre a i legali rappresentanti della Federazione, anche il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lo stesso convivente.

Agli effetti dell'estensione di garanzia di cui alla presente clausola, - sempreché sia operante la garanzia R.C.O. - sono considerati terzi i dipendenti del Contraente, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

**Somministrazione di alimentari e farmaceutici**

L'assicurazione è estesa ai rischi derivanti dalla somministrazione di alimentari e farmaceutici e si estende - a parziale deroga dell'art. 16 lettera h) - anche ai danni provocati a terzi dopo la somministrazione e vendita.

Per questa specifica estensione di garanzia valgono anche le seguenti norme:

UnipolSai Assicurazioni  
Via Sallustiana, 100  
00100 Roma  
Tel. 06 47811  
www.unipolsai.it

2001

**Allegato a polizza****RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

1. l'assicurazione e operante solo per i danni provocati da prodotti non fabbricati all'Assicurato e comunque non contrassegnati da marchio proprio dell'Assicurato stesso;
2. la garanzia vale sempreche la somministrazione o vendita ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validita dell'assicurazione;
3. il massimale per sinistro rappresenta anche la massima esposizione della Societa per anno assicurativo;
4. sono esclusi dalla garanzia:
  1. le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
  2. le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
  3. i danni derivanti dalla mancata rispondenza dei prodotti all'uso ed alle necessita cui sono destinati, ma sono tuttavia compresi i danni materiali o corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli dei prodotti stessi;
  4. i danni subiti dagli atleti per somministrazione, da parte dell'Assicurato o di suoi Ausiliari, di sostanze anabolizzanti a scopi non terapeutici. Si intendono sostanze anabolizzanti tutte quelle inserite negli elenchi delle sostanze (dopanti) vietate agli atleti emessi dal CIO, dal CONI e dalla Federazioni Nazionali ed Internazionali Competenti.  
In caso di controversia sugli scopi e le finalita per i quali siano state assunte tali sostanze, si fara riferimento al verdetto degli Organismi di Giustizia Sportiva competenti (Commissioni Giudicanti di primo grado, Commissioni d'Appello Federale ed eventualmente Corti Federali in ultimo grado).  
In ogni caso ed indipendentemente dalle finalita con cui sono state somministrate tali sostanze, e comunque garantita la responsabilita personale derivante a Presidente, Segretario Generale e Consiglio Federale quando sia riconosciuta, in sede giudiziaria, la loro assoluta estraneita e non conoscenza del fatto illecito.

**Committenza auto**

L'assicurazione comprende la responsabilita derivante all'Assicurato a norma dell'art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi in relazione alla guida di veicoli non di proprieta o in usufrutto all'Assicurato stesso e allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati e cio a parziale deroga dell'art. 16 lett. a).

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto.

La presente estensione e operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia e valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.

**Danni ai veicoli**

L'assicurazione comprende i danni subiti da:

1. veicoli in consegna e/o custodia all'Assicurato;
2. veicoli in sosta o in circolazione nell'ambito delle aree ove si svolge l'attivita assicurata descritta in polizza;
3. veicoli sotto carico e scarico;
4. cose trovantisi sui veicoli sopraindicati.

Restano comunque esclusi i danni da furto, nonche i danni subiti da veicoli comunque in uso all'Assicurato.

Nel caso di i danni ad autoveicoli di proprieta di arbitri e giudici di gara, la garanzia e operante purché gli stessi si siano attenuti alle disposizioni in vigore in materia di consegna del mezzo ai dirigenti della Societa.

La presente garanzia e prestata con una franchigia fissa di € 7.500 e con un limite per sinistro e per anno assicurativo di € 50.000.

**Danni a cose in consegna custodia**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lett. f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi comunque: i veicoli, quelle oggetto e strumento delle attivita assicurate, oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere) in consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti

**Allegato a polizza****RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI****rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole**

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

La presente estensione si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20%, col minimo non indennizzabile di € 250 e con un limite massimo di indennizzo di € 50.000 per sinistro e di € 100.000 per annualità assicurativa.

**Danni provocati dagli atleti**

Ferma l'esclusione dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature sportive che l'Assicurato abbia in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo, si conviene di ricomprendere la responsabilità derivante alla Federazione per tali danni quando provocati dagli atleti nell'ambito dell'attività ufficiale delle Rappresentative Azzurre, o in occasione di manifestazioni direttamente organizzate dalla Federazione stessa e dai propri Organi Centrali e Periferici.

La presente estensione si intende prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 20%, col minimo non indennizzabile di € 500 e con un limite massimo di indennizzo di € 50.000 per sinistro e di € 100.000 per annualità assicurativa.

**Danni da incendio**

La garanzia comprende i danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato e/o da lui detenute.

La presente garanzia è prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

**Danni da interruzione e/o sospensione di attività**

La garanzia è valida anche per i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

La garanzia si intende prestata nel limite del massimale per danni a cose e comunque con un massimo indennizzo di € 100.000,00 per anno assicurativo.

**Conduzione e proprietà di fabbricati**

L'assicurazione comprende i rischi derivanti dalla conduzione, manutenzione, riparazione e, quando ne sia proprietario l'assicurato, della proprietà dei fabbricati e impianti, in cui si svolge l'attività dell'assicurato, compresi impianti sportivi (tribune, stadi, palazzetti ecc).

La garanzia è inoltre prestata per la Responsabilità Civile conseguente alla esecuzione e/o committenza di lavori di ordinaria manutenzione, nonché alla committenza di lavori di straordinaria manutenzione, innovazioni, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni.

**Tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni sportive**

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti dall'organizzazione di tornei, esibizioni, incontri e manifestazioni, sportive e non, in genere.

La garanzia comprende i rischi relativi ad attività di montaggio, smontaggio e preparazione delle attrezzature necessarie per le manifestazioni assicurate.

La garanzia non è operante: per manifestazioni che prevedano l'uso di veicoli a motore, di animali, di aeromobili ed imbarcazioni a motore; per i rischi derivanti da fuochi d'artificio, per la responsabilità civile personale dei gestori di attrazioni, attività e giochi che partecipino alla manifestazione a titolo commerciale;

La garanzia è prestata anche nei confronti di Comitati Organizzatori Locali purché direttamente gestiti da Organi Centrali e/o Periferici Federali.

**Rivalsa INPS**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile degli assicurati per azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della legge 12/6/1984 n.222.

**Atti di teppismo**

L'assicurazione comprende la responsabilità civile degli assicurati nel caso di morte o lesioni personali cagionate a terzi in occasione di rapine, atti di teppismo e vandalismo.

**Atleti come Terzi**

Gli atleti componenti le Rappresentative Nazionali, nonché altri atleti, compresi quelli appartenenti ad altre Federazioni, sono considerati terzi nei confronti del Contraente.

**Danni a fabbricati ed impianti di proprietà di Terzi**

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 16 lettere e) ed f) delle norme si precisa che la garanzia comprende i danni a fabbricati, impianti, strutture sportive in genere, beni mobili ivi contenuti (ma esclusi comunque: i veicoli, oggetti preziosi, denaro, marche, titoli di credito e valori in genere) in uso, consegna e/o custodia dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.

Sono compresi i danni da incendio.

La presente estensione si intende prestata con un limite massimo di indennizzo di € 260.000 per sinistro.

**Difesa Legale**

La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza del massimale di garanzia sottoindicato, le spese di:

- À· perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e difesa;
- À· le spese di giustizia nel processo penale;
- À· quelle del legale di controparte in caso di transazione autorizzata dalla Compagnia;
- À· le spese liquidate dal Giudice a favore delle controparti in caso di soccombenza;

che dovessero essere sostenute dall'Assicurato per resistere ad azioni o pretese avanzate da altri soggetti, il tutto in relazione a procedimenti di responsabilità civile e/o penale conseguenti a sinistri indennizzabili a termini della presente polizza.

UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni  
UnipolSai Assicurazioni

2001

Allegato a polizza

**RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI**

rischi diversi - fabbricati - imbarcazioni - aziende agricole

NUMERO POLIZZA	1/39347/65/165092855	CODICE SUBAGENZIA	140
AGENZIA	MILANO		

Restano escluse dall'assicurazione: le multe, le ammende e le sanzioni in genere; gli oneri fisco-scali (bollature di documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altri oneri fiscali).

La garanzia di cui alla presente clausola opera:

1. ad integrazione di quanto non previsto dall' Art. 17 "Gestione delle vertenze di danno Spese di resistenza";
2. dopo esaurimento di quanto dovuto ai sensi del suddetto articolo

L'assicurato ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia, il diritto si estende alla scelta del perito.

Il massimale assicurato e pari ad € 10.000 per sinistro, col limite di 50.000 € per annualità assicurativa.

**Calcolo del premio**

Il premio di assicurazione annuale e pari ad € xxxx comprese imposte, e stato convenuto in base allo stato del rischio alla data di effetto della polizza e non e soggetto alla regolazione premio.

**CONDIZIONI ESPRESSAMENTE ACCETTATE**

Agli effetti degli articoli 1341-1342 C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli art. di polizza seguenti:

- Art. 3 Pagamento dei premi
- Art. 8 Recesso in caso di sinistro
- Art. 11 Foro competente
- Art. 15 Persone non considerate terzi
- Art. 16 Rischi esclusi dall'assicurazione

Data \_\_\_\_\_

CONTRAENTE \_\_\_\_\_

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
(un procuratore)



Il Contraente

---

2001

Allegato a Polizza

## RESPONSABILITÀ CIVILE RISCHI DIVERSI

NUMERO POLIZZA 1/39347/65/165092855  
 AGENZIA MILANO SUBAGENZIA 140

### ALLEGATO PER LA COASSICURAZIONE

**Contraente/Assicurato** F.I.T.D.S.  
**Domicilio** VIA REPUBBLICA, 197 - 25068 SAREZZO - BS  
**Partita IVA** 01712400983

### CLAUSOLA DI DELEGA

L'assicurazione e' ripartita per quote fra le Imprese in appresso indicate. Ciascuna di esse e' tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilita' solidale.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. all'uopo designata quale Coassicuratrice Delegataria. Ogni comunicazione s'intende fatta o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria, per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facolta' necessaria, ivi compresa quella di incaricare in nome e per conto delle Coassicuratrici esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Delegataria e' anche incaricata dalle Coassicuratrici dell'esazione dei premi o degli importi comunque dovuti dal Contraente e/o Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze. Scaduto il termine contrattuale di pagamento del premio, la Delegataria potra' sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto. Ogni modifica al contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna di esse solo dopo la firma dell'atto relativo.

N. ordine	Compagnia	Agenzia	Quota%
01	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA	39347	80,000
02	COASS FRA AGENZIE	39331	20,000

### RIPARTO PREMIO RATA DAL 31/12/2018 AL 31/12/2019

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	4.779,93	716,99	1.223,07	6.719,99
02	1.194,99	179,25	305,77	1.680,01
<b>Totale</b>	<b>5.974,92</b>	<b>896,24</b>	<b>1.528,84</b>	<b>8.400,00</b>

### RIPARTO PREMIO RATE SUCCESSIVE

N. ordine	Premio netto e oneri frazionamento	Accessori	Imposte	Totale
01	4.779,97	716,99	1.223,07	6.720,03
02	1.194,99	179,25	305,77	1.680,01
<b>Totale</b>	<b>5.974,96</b>	<b>896,24</b>	<b>1.528,84</b>	<b>8.400,04</b>

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.  
 UN PROCURATORE

IL CONTRAENTE

Le Coassicuratrici: